

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2008 - Deliberazione N. 2017 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale – **Legge Regionale 11/2004. Programma di attività in favore delle vittime della criminalità. Esercizio Finanziario 2008.**

PREMESSO

- che la Regione Campania ha approvato la Legge Regionale n. 11 del 9 dicembre 2004 avente ad oggetto: “Misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità”;
- che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 15 febbraio 2008, è stato approvato il bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2008, ed è stato appostato sul cap. 306 “Spese in materia di aiuto alle vittime della criminalità” compreso nella U.P.B. 6.23.222 lo stanziamento di € 450.000,00;
- che l'art.3 della L.R. 11/04 prevede che la Giunta elabori il programma d'interventi “acquisiti gli indirizzi della competente commissione consiliare”;
- che allo stato tali indirizzi non sono ancora pervenuti;
- che stante la scadenza del corrente esercizio finanziario occorre elaborare ed approvare il programma annuale di attività, di cui alla citata legge regionale, subordinandone l'attuazione all'adempimento di quanto previsto dal precitato art.3..

PRESO ATTO

- che a seguito dell'approvazione del programma annuale 2007, formulata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2185 del 14/12/2007, il competente Settore ha proceduto a selezionare, a mezzo evidenza pubblica, progetti di prevenzione in materia di usura ed estorsione elaborati dagli organismi di cui alla L.R.11/04 art. 7;
- che con decreto dirigenziale n. 324 del 27/11/2008 è stata approvata la graduatoria, in attuazione del precitato bando, per la concessione di contributi alle associazioni di settore per la realizzazione di progetti di aiuto alle vittime di reati;
- che il competente Settore ha altresì sottoposto alla Giunta la circostanza che a seguito della summenzionata procedura il numero dei progetti iscritti in graduatoria ed ammissibili al finanziamento è risultato superiore alle risorse stanziare per l'esercizio 2007.

CONSIDERATO

- che l'azione di costituzione del sistema regionale di sicurezza urbana, così come previsto dalla legge regionale quadro sulle politiche di sicurezza urbana (12/03), trova il suo punto di forza ed una specifica applicazione nell'attività di aiuto alle vittime;
- che grazie all'attività di sensibilizzazione ed accompagnamento svolta dalle strutture regionali il grado di partecipazione, in particolar modo degli organismi di settore, nella realizzazione di politiche di sviluppo della legalità è marcato da un trend in crescita;
- che l'Amministrazione regionale riconosce il ruolo fondamentale degli organismi di settore nella realizzazione delle politiche di aiuto alle vittime della criminalità, sia per la professionalità con la quale operano che per l'effetto di moltiplicatore di buone pratiche che in questi anni hanno garantito;
- che la graduatoria formulata a seguito dell'attuazione del bando pubblicato in esecuzione della D.G.R. n. 2185/07 resta in vigore sino all'emanazione di un nuovo strumento di selezione dei progetti;
- che le risorse iscritte nel Bilancio regionale del corrente esercizio finanziario consentono di destinare parte delle risorse iscritte sul cap. 306 U.P.B. 6.23.222 al finanziamento dei progetti presentati dagli Organismi ed iscritti utilmente nella graduatoria formulata dal Settore e non ammessi al finanziamento per carenza di fondi.

CONSIDERATO ulteriormente

- che le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 11/04 prevedono iniziative finalizzate all'accesso al credito delle piccole e medie imprese con difficoltà di accesso al credito e in particolare l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere la costituzione e l'incremento dei

fondi speciali di garanzia antiusura a cura di consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, fondazioni e associazioni antiusura;

- che questa tipologia di azione regionale a sostegno dell'accesso al credito, in questi anni di sperimentazione è risultata efficace e che pertanto tale azione debba essere mantenuta;

RITENUTO

- di formulare per l'approvazione il programma di interventi di cui alla Legge Regionale n. 11/2004, che risulta costituito:
 1. il 50% delle risorse, iscritte nel corrente bilancio regionale per le finalità di cui alla L.R. 11/04, è destinato al finanziamento delle progettazioni, predisposte dagli Organismi per la realizzazione di servizi di aiuto alle vittime ed iscritte utilmente nella graduatoria, approvata con decreto dirigenziale n. 324 del 27/11/2008, e non ammesse al finanziamento per carenza di fondi.
 2. l'ulteriore 50% delle risorse iscritte nel corrente bilancio regionale per la finalità di cui alla L.R. 11/2004 è destinato alla costituzione ed incremento dei fondi speciali di garanzia antiusura ai sensi della legge 108/96 a favore di consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, fondazioni e associazioni antiusura, da selezionarsi attraverso una procedura di evidenza pubblica;
- di subordinare l'attuazione del presente programma all'adempimento della procedura di cui all'art.3 della citata L.R.11/04, ed a tal fine inviare la presente al Consiglio regionale per l'inoltro alla competente Commissione Consiliare;
- di demandare l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali all'esecuzione della presente deliberazione al Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane.

VISTA

la L.R. n.7/02;

la L.R. 11/04;

la deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 15 febbraio 2008 con la quale è stato approvato il bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2008;

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il programma degli interventi ed il correlato piano finanziario in materia di Aiuto alle vittime della criminalità di cui alla Legge Regionale n. 11/2004, così come di seguito individuato:
 - di destinare il 50% delle risorse iscritte nel corrente esercizio finanziario per le finalità di cui alla L.R.11/04 al sostegno dei progetti presentati dagli Organismi, in attuazione del bando approvato per l'annualità 2007, e non ammessi al finanziamento per carenza di fondi;
 - di destinare l'ulteriore 50% delle predette risorse alla costituzione ed incremento dei fondi speciali di garanzia antiusura, ai sensi della legge 108/96, a favore di consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, fondazioni e associazioni antiusura, da selezionarsi attraverso una procedura di evidenza pubblica;
 - di subordinare l'attuazione del presente programma all'adempimento della procedura di cui all'art.3 della citata L.R.11/04, ed a tal fine inviare la presente al Consiglio regionale per l'inoltro alla competente Commissione Consiliare;
- di imputare la spesa occorrente alla realizzazione del suddetto programma, che complessivamente ammonta ad euro 450,000,00, sul capitolo 306 - U.P.B. 6.23.222 E.F. 2008 che presenta la sufficiente disponibilità;
- di demandare l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali all'esecuzione della presente deliberazione al Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane;

- di inviare la presente delibera all'A.G.C. Gabinetto Presidente Giunta Regionale, al Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, e al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino